

L'anno **duemilaventicinque** questo giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **sedici**.

= 20 - marzo - 2025 =

In Milano, Via Privata Maria Teresa n.11

**Davanti** a me Dr. MASSIMO MALVANO Notaio residente in MONZA, ed **iscritto** al **Collegio Notarile** di **Milano**, con studio in Monza alla Via Gerardo dei Tintori n. 7, si è personalmente costituito:

- FERRARI avv. DAVIDE LUIGI, nato a Milano il 28 luglio 1980, con domicilio in Milano, Viale Premuda n. 7, C.F. FRR DDL 80L28 F205W, nella sua qualità di Amministratore Unico e Presidente della:

- **FONDAZIONE FRANCO LATANZA - ENTE DEL TERZO SETTORE**, con sede in Napoli, Viale Santo Stefano n.16, iscritto all'Ufficio RUNTS nella sezione "g - Altri enti del Terzo Settore" con Decreto Dirigenziale, Raccolta Generale n.81, del 10 gennaio 2023, Fasc.n.8, 5/2022/742, Codice Fiscale 97932880152.

Detto **Comparsante**, della cui **identità** personale io notaio sono **certo**, avendone i requisiti di legge, richiede il mio intervento per la redazione del verbale del Consiglio della suddetta fondazione, riunito in questo giorno ed ora a seguito di precorse intese, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) *Modifica della denominazione*

2) *Delibere inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dell'art.7.2 dello statuto, assume la Presidenza della riunione il Comparsante, nella sua predetta veste di Amministratore Unico e Presidente della Fondazione.

Il Presidente, quindi, dichiara che l'odierna adunanza è validamente costituita, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione.

#### APERTA LA SEDUTA

Il Presidente prende la parola e in primo luogo ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto sociale al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il potere di deliberare le modifiche statutarie, quindi propone di modificare la denominazione sociale adottando quella di **FONDAZIONE LAURA E ALBERTO GENOVESE - ENTE DEL TERZO SETTORE**, aggiornando conseguentemente l'articolo 1 dello statuto della Fondazione.

Indi il Presidente

#### DELIBERA

---1) Di modificare la denominazione sociale adottando quella di **FONDAZIONE LAURA E ALBERTO GENOVESE - ENTE DEL TERZO SETTORE** o, in forma abbreviata **FONDAZIONE LAURA E ALBERTO GENOVESE - ETS**, aggiornando conseguentemente il relativo articolo 1 dello statuto della Fondazione che d'ora in poi reciterà come

REGISTRATO A  
Monza e Brianza  
IL 16/04/2025  
N. 14299  
SERIE 1T  
EURO 245

segue:

**"Art.1 - Denominazione**

È costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE LAURA E ALBERTO GENOVESE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o **"FONDAZIONE LAURA E ALBERTO GENOVESE - ETS"** - (da ora in avanti, denominata anche soltanto la "Fondazione"), voluta da Alberto Maria Genovese e da Laura Genovese - di seguito i **"Fondatori"** - per lo scopo di cui al successivo art. 3.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

---2) Di conferire all'Amministratore Unico, con facoltà di delega, i poteri per compiere tutte le formalità richieste affinché le adottate deliberazioni abbiano puntuale e legittima esecuzione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche formali necessarie od utili per le pedissequhe iscrizioni, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

Infine, il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il nuovo testo integrale dello **statuto** della Fondazione, testo che qui si allega sotto la lettera **"A"**, **omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente.**

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiuso questo verbale alle **ore sedici e venticinque (16:25)**.

Di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia su quattro facciate di un foglio ho dato lettura al Comparente che lo approva. Sottoscritto alle ore sedici e trenta (16:30).

F.TO DAVIDE LUIGI FERRARI

F.TO DR MASSIMO MALVANO - NOTAIO

=====

ALLEGATO **"A"** ALL'ATTO DI REP.N. 29274/17621

**STATUTO**

**Art.1 - Denominazione**

È costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE LAURA E ALBERTO GENOVESE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o **"FONDAZIONE LAURA E ALBERTO GENOVESE - ETS"** - (da ora in avanti, denominata anche soltanto la "Fondazione"), voluta da Alberto Maria Genovese e da Laura Genovese - di seguito i **"Fondatori"** - per lo scopo di cui al successivo art. 3.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

**Art.2 - Sede**

La Fondazione ha sede in Napoli, Viale Santo Stefano n.16.

Il trasferimento della sede viene attuato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, purché nell'ambito del ter-

ritorio della città di Milano.

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, uffici e centri operativi.

### **Art.3 - Scopo**

La Fondazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ispirandosi al principio di sussidiarietà della dottrina sociale.

La Fondazione si ispira ai principi che sono alla base del movimento solidale ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, l'impegno, la responsabilità verso i terzi, lo spirito liberale, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La Fondazione, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei propri assistiti e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti assistenziali, altre fondazioni, enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

A tal fine, la cooperativa si propone di svolgere, autonomamente o in collaborazione con altri, attività di prevenzione al disagio psicosociale e all'emarginazione tramite la realizzazione di attività di sostenimento e orientamento a seconda dell'emergenza sociale di volta in volta affrontata.

La Fondazione può operare anche con terzi o tramite terzi per la persecuzione dei propri obiettivi e, nel perseguimento dello scopo assistenziale, ha ad oggetto:

La Fondazione si propone di contribuire, mediante lo svolgimento di attività di consulenza alle famiglie e di prevenzione sociale nelle scuole o in appositi convegni, alla lotta alle dipendenze e in particolare alle dipendenze da sostanze stupefacenti.

La Fondazione, a tale scopo, intende realizzare e sviluppare una pagina web, attraverso la quale chiunque abbia necessità di confrontarsi con il mondo delle dipendenze possa trovare un aiuto concreto tramite il confronto con un educatore, uno psicologo o uno psichiatra esperto in tossicodipendenze, con lo scopo di ottenere consigli e supporto emotivo.

La Fondazione si propone, altresì, di:

- promuovere attività di studio, formazione e ricerca per sviluppare percorsi di prevenzione nei confronti dei soggetti più predisposti a incorrere nel pericolo di cadere vittime della tossicodipendenza, come ad esempio gli studenti;
- promuovere la raccolta di fondi e contribuzioni per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altra forma;
- collaborare e stipulare convenzioni con enti e associazioni pubbliche e private che abbiano finalità similari o complemen-

tari;

- stipulare contratti di sovvenzione in favore di altri enti e cooperative sociali;

- promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali si indicano, in via esemplificativa, in invalidi fisici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcool dipendenti, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalla vigente legislazione ex detenuti, persone sottoposte a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa, persone, comprese i minori in età lavorativa, affidate dall'autorità giudiziaria e/o amministrativa ai servizi sociali, immigrati senza fissa dimora, minori in età lavorativa, in situazione di difficoltà familiari e comunque, in generale, persone svantaggiate appartenenti alle fasce deboli;

- sostenere economicamente persone svantaggiate e componenti del loro nucleo familiare, quali si indicano, in via esemplificativa, in invalidi fisici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcool dipendenti, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalla vigente legislazione ex detenuti, persone sottoposte a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa, persone, comprese i minori in età lavorativa, affidate dall'autorità giudiziaria e/o amministrativa ai servizi sociali, immigrati senza fissa dimora, minori in età lavorativa, in situazione di difficoltà familiari e comunque, in generale, persone svantaggiate appartenenti alle fasce deboli;

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, informatica e finanziaria, compreso il finanziamento di altre fondazioni o cooperative sociali anche di settore diverso, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Fondazione, in modo non prevalente secondo quanto sarà ritenuto necessario od utile dal Consiglio di amministrazione, potrà, direttamente o indirettamente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, svolgere attività strumentali (anche di natura immobiliare) rispetto a quelle individuate nelle parti dello statuto che precedono.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione, che sarà utilizzato per il finanziamento dei costi delle attività statutaria, è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione, di importo pari a Euro 30.000,00 (tren-

tamila virgola zero zero), è versato dai Fondatori e potrà essere aumentato mediante conferimenti in denaro o in natura, oppure di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; rientreranno nel fondo di dotazione, altresì, i beni eventualmente acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nel fondo di dotazione medesimo.

Il fondo di gestione è versato dai Fondatori e potrà essere aumentato mediante conferimenti in denaro o in natura, oppure di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di gestione; è inoltre costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione, da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, o da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio è vincolato allo scopo della Fondazione ed è amministrato nel rispetto del principio di economicità della gestione e secondo criteri prudenziali di rischio.

#### **Art. 5 - Esercizio finanziario, bilancio, destinazione di fondi e utili**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio d'esercizio, redatto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed accompagnato dalla relazione dall'organo di controllo, per quanto di sua competenza, deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio sociale e il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella

relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

Al superamento delle soglie di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno nei termini di legge. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art.6 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, il Presidente della Fondazione, il Segretario, se nominato, il Presidente Onorario e di indirizzo, la Commissione di consulenza e di vigilanza (da ora in avanti denominata anche soltanto la "Commissione") e l'Organo di controllo.

#### **Art. 7 - Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico**

Il Consiglio di amministrazione è nominato in sede di costituzione dai Fondatori, è composto da 3 membri ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione che è Presidente della Fondazione.

I primi componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente, i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati per cooptazione dal Consiglio uscente; la deliberazione di nomina è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri uscenti.

L'Amministratore Unico è nominato dal Presidente Onorario e in caso di nomina ha anche la carica di Presidente della Fondazione.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri, o l'Amministratore Unico, restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Se durante il mandato dovesse venire meno, per qualsiasi ragione, un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve informare il Presidente Onorario e di indirizzo e, ricevuto il suo parere, procedere alla nuova nomina del Consigliere mancante, mediante cooptazione, entro 90 giorni dal

verificarsi dell'evento.

I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Fondatore Alberto Maria Genovese, una volta concluso in termini definitivi il percorso di cura ed escluso il rischio di ricaduta, può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione subordinatamente al parere favorevole della Commissione di consulenza e di vigilanza.

#### **7.1 - Durata, sostituzione, revoca**

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:

- durano in carica per 3 (tre) esercizi dalla rispettiva nomina (o per il diverso periodo indicato all'atto della nomina) compreso l'esercizio in corso al momento della nomina stessa;
- cessano dalla carica con l'insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di quelli cessati o del nuovo Amministratore Unico;
- possono essere revocati, qualora:
  - (i) abbiano tenuto condotte pregiudizievoli per la Fondazione e per la reputazione della, incompatibili con il suo scopo o in contrasto con la legge e il presente Statuto;
  - (ii) non intervengano per 3 (tre) volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- si astengono dal partecipare alle deliberazioni inerenti alla propria nomina o revoca dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione.

La decadenza dei Consiglieri è pronunciata dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, su proposta fatta dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

La decadenza dell'Amministratore Unico è pronunciata dal Presidente Onorario.

#### **7.2 - Riunioni**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 4 (quattro) volte nel corso di ciascun esercizio, nonché tutte le volte che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario od opportuno ovvero se richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica del Consiglio di amministrazione o dall'Organo di controllo.

La convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente della Fondazione, da un membro del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente di Onorario e di indirizzo, mediante invito scritto trasmesso via *e-mail* con attestazione di ricevuta o p.e.c. e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e spedito ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

Si considerano regolarmente costituite le riunioni del Consi-

glio di amministrazione, anche in assenza di qualsiasi forma di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti in carica del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo e tutti i presenti accettino di discutere l'ordine del giorno predisposto dal Presidente della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e sono regolarmente costituite se è presente la maggioranza dei membri in carica; le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti a votazione palese.

I membri del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare notizia agli altri Consiglieri e all'Organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso Segretario.

### **7.3 - Attribuzioni**

Al Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spetta l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico, in particolare e a titolo solo esemplificativo:

- provvede alle determinazioni concernenti l'attuazione dello scopo della Fondazione e ne verifica il conseguimento;
- elabora e approva i programmi pluriennali di attività della Fondazione, definendo gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- redige e approva il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e il bilancio sociale nei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- assume e licenzia il personale dipendente della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- conferisce incarichi di collaborazione e consulenza;
- affida, anche in via continuativa, servizi organizzativi, amministrativi e contabili a soggetti esterni;
- delibera sull'accettazione di finanziamenti, elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- gestisce e amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera in merito alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento della Fondazione, fermo restando il necessario parere favorevole del Presidente Onorario e di indirizzo;



-svolge tutti gli ulteriori compiti affidati al Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico dalla legge e dal presente Statuto;

- nomina la Commissione di consulenza e di vigilanza, individuandone i membri tra i soggetti iscritti all'Ordine dei Medici Psichiatri, tra gli iscritti all'Ordine degli Psicologi da almeno 5 anni o tra altri professionisti che abbiano una comprovata esperienza (almeno decennale) nel trattamento di Disturbi da uso di sostanze in concomitanza con quadri psicopatologici. Il Consiglio di amministrazione può delegare le sue attribuzioni a uno o più dei suoi membri, anche con la facoltà di subdelega. Il Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica e il voto favorevole del Presidente, o dall'Amministratore Unico, fermo restando il necessario parere favorevole del Presidente Onorario e di indirizzo. Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica e voto favorevole del Presidente, fermo restando il necessario parere favorevole del Presidente Onorario e di indirizzo.

#### **7.4 - Compenso degli amministratori**

Ad ogni Componente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni consiliari pari ad un importo per riunione determinato all'atto della nomina.

#### **7.5 - Segretario**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, può nominare, anche non fra i suoi membri, il Segretario, definendone le funzioni e un'indennità di presenza che in nessun caso potrà eccedere il 30% dell'indennità di presenza riconosciuta ai componenti del Consiglio di amministrazione privi di particolari incarichi.

#### **7.6 - Presidente della Fondazione**

E' Presidente della Fondazione il soggetto nominato all'atto della costituzione da parte dei Fondatori ed, in seguito, l'Amministratore Unico o il soggetto nominato dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica .

Il Presidente della Fondazione:

-è investito della rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

-compie gli atti ritenuti opportuni per il funzionamento, l'ordinaria gestione e l'organizzazione della Fondazione;

-firma gli atti e provvede a quanto occorra per l'esplicazione

degli affari della Fondazione;

- coordina e sorveglia le attività della Fondazione;
- propone e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- cura i rapporti istituzionali e con le Autorità;
- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega, nei limiti e con le modalità individuati con specifica deliberazione di Consiglio, assunta e depositata nelle forme di legge;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio di amministrazione, che ritenga opportuno, riferendo nel più breve termine al Consiglio stesso;
- convoca, istruisce e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione.

#### **7.7 - Impedimento e cessazione**

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente della Fondazione ed in caso di nomina di un Consiglio, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano nella carica ovvero, in subordine, d'età dei membri nominati il quale, in caso di cessazione dalla carica o impedimento perdurante del Presidente, è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio di amministrazione per i provvedimenti eventualmente opportuni.

#### **7.8 -II Presidente Onorario e di indirizzo**

Il Presidente Onorario e di indirizzo collabora con il Consiglio di Amministrazione per determinare le linee guida della Fondazione per il raggiungimento degli scopi ed esprime pareri vincolanti per l'eventuale modifica dello Statuto; esprime altresì pareri vincolanti per l'eventuale nomina dei membri del Consiglio di amministrazione in sostituzione dei membri nominati in sede di costituzione.

#### **Art.8 - La Commissione di consulenza e di vigilanza**

La Commissione è composta da un minimo di due a un massimo di cinque componenti e se non nominati in sede di costituzione vengono successivamente nominati dal Consiglio di amministrazione. Questi svolgeranno l'incarico relativo a tempo indeterminato, fino alla revoca, oppure alle dimissioni.

I componenti della Commissione possono essere revocati dal Consiglio di amministrazione.

Eventuali nuovi componenti della Commissione vengono nominati dal Consiglio di amministrazione.

La Commissione, allo scopo di raccogliere i dati finalizzati alla realizzazione dell'attività di studio indicata nell'art. 3 e di divulgare i risultati relativi, svolge i compiti seguenti, assumendo le decisioni indispensabili, a tal fine, a maggioranza, oppure, qualora comprenda soltanto due componenti, all'unanimità:

**a.** individua, fra persone, le quali si siano sottoposte volontariamente a percorsi di disintossicazione da sostanze stupe-

facenti, il Fondatore Alberto Maria Genovese e i Soggetti Assistiti, previo consenso del Consiglio di amministrazione al fine di effettuare l'attività di studio indicata nell'art. 3. Tali Soggetti Assistiti dovranno presentare i requisiti seguenti:

- essere, oppure essere stati in epoca recente, soggetti a una situazione di grave dipendenza da sostanze stupefacenti, che si inserisca in un quadro di psicopatologia tale da incidere, in misura radicale, sul loro stile di vita e da porre a repentaglio la sicurezza degli stessi e delle persone con cui entrino in contatto;

- avere raggiunto una consapevolezza di tale situazione e della propria estrema difficoltà a affrontarla, grazie alle sole risorse proprie, manifestando, tuttavia, una ferma determinazione a superare le problematiche connesse;

- chiedere il supporto della Commissione, autorizzando la stessa a svolgere, in riferimento alla loro persona, tutte le attività indicate nel presente articolo, *sub lett. b-h*;

- nel caso in cui abbiano affidato l'amministrazione delle proprie risorse economico patrimoniali ad un soggetto estraneo, di natura pubblica (ad esempio amministratore di sostegno) o privata (ad esempio Trust), indirizzare agli incaricati della gestione dei loro beni istruzioni specifiche affinché gli stessi valutino le indicazioni della Commissione in relazione alle scelte di gestione che incidano sul profilo clinico-terapeutico; in tale eventualità abbiano inoltre autorizzato la Commissione a trasmettere ai predetti incaricati i dati personali indispensabili per l'espletamento delle funzioni di seguito indicate.

**b.** raccoglie, con frequenza per lo meno mensile o in ogni momento laddove lo ritenesse opportuno, le analisi tossicologiche (in particolare, analisi del bulbo pelifero e/o delle urine) e gli altri dati relativi alla situazione sanitaria del Fondatore Alberto Maria Genovese e dei Soggetti Assistiti e richiama questi ultimi, per iscritto, qualora gli stessi non provvedano con puntualità a sottoporsi alle analisi citate e a trasmettere le risultanze relative;

**c.** formula indicazioni diagnostiche e terapeutiche nell'interesse del Fondatore Alberto Maria Genovese e dei Soggetti Assistiti, eventualmente in coordinazione con gli ulteriori terapeuti di fiducia di questi ultimi;

**d.** formula indicazioni e pareri ai terzi gestori del patrimonio del Fondatore Alberto Maria Genovese e dei Soggetti Assistiti in relazione alle decisioni che possano avere impatto sulla situazione clinica - ed in particolare quelle che possano essere prodromiche ad una ricaduta - con riguardo alle conseguenze delle stesse sulla situazione sanitaria di questi ultimi (a titolo esemplificativo: trasferimenti di residenza; effettuazione di viaggi di durata superiore a due settimane; avvio di attività professionali o imprenditoriali; acquisto di

preziosi o opere d'arte rivendibili); tale attività di consulenza potrà essere prestata anche su richiesta di soggetti incaricati dell'amministrazione dei beni del Fondatore Alberto Maria Genovese o dei Soggetti Assistiti;

**e.** redige con cadenza mensile, custodisce relazioni concernenti, in primo luogo, l'osservanza da parte del Fondatore Alberto Maria Genovese e dei Soggetti Assistiti delle indicazioni di cui alle precedenti lett. b e c; in secondo luogo, la valutazione dello stato di salute del Fondatore Alberto Maria Genovese e dei Soggetti Assistiti e, in terzo luogo, le misure terapeutiche e non ritenute opportune per la tutela della salute degli stessi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: periodi di ricovero in strutture cliniche, oppure comunitarie; terapie farmacologiche; terapie psicologiche; psicoanalisi, e così via); trasmette inoltre tali relazioni ad ogni soggetto che si occupi della cura del Fondatore Alberto Maria Genovese e degli altri Soggetti Assistiti nonché a coloro i quali si occupino della gestione del loro patrimonio;

**f.** nelle eventualità in cui gli esami tossicologici di cui alla precedente lett. b avessero esito positivo, oppure in cui il Fondatore Alberto Maria Genovese e i Soggetti Assistiti mancassero di sottoporsi alle analisi citate anche solo una volta, informerà il Consiglio di amministrazione e sarà inderogabilmente obbligata ad informare (i) gli eventuali soggetti incaricati dell'amministrazione dei beni del Fondatore Alberto Maria Genovese o dei Soggetti Assistiti affinché valutino le conseguenze della ricaduta in relazione alle erogazioni di denaro o altre liberalità di cui dovesse essere destinatario il Fondatore Alberto Maria Genovese o i Soggetti Assistiti nonché (ii) l'autorità giudiziaria competente, al fine di sollecitare l'assunzione di iniziative per ottenere la pronuncia di provvedimenti a protezione della persona di del Fondatore Alberto Maria Genovese e dei Soggetti Assistiti;

**g.** nella eventualità in cui le circostanze indicate nella precedente lett. f venissero meno in via permanente o il percorso finalizzato al superamento dei problemi connessi all'abuso di sostanze stupefacenti venisse ripreso, in modo serio e stabile, informerà, in proposito, il Consiglio di amministrazione nonché i soggetti di cui alle lettere (i) e (ii) del paragrafo che precede;

**h.** procede con cadenza triennale, alla redazione e alla pubblicazione (che potrà essere effettuata anche mediante *internet*), di relazioni e di studi aventi per oggetto i dati raccolti e i risultati dell'attività svolta.

Il compenso dei componenti della Commissione è determinato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti tenuto altresì conto del patrimonio della Fondazione.

#### **Art. 9 - Organo di controllo**

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico

o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I membri dell'Organo di Controllo, se non nominati in sede di costituzione, vengono successivamente nominati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando, se previsto in modalità collegiale, è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dalla legge, la fondazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

L'Organo di Controllo e il revisore possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

#### **Art.10 - Estinzione della Fondazione**

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di sua estinzione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti ad Enti del Terzo Settore, previa acquisizione del parere positivo previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nomina 3 (tre) Li-

quidatori, che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio stesso.

F.TO DAVIDE LUIGI FERRARI

F.TO DR MASSIMO MALVANO - NOTAIO

### **Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico**

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor **Massimo Malvano**, Notaio in Monza (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 18 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

In Monza nel mio studio in Via Gerardo dei Tintori n. 7, il giorno sedici aprile duemilaventicinque

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Malvano